


 MINISTERO
 


Registrato al n. _____ del _____
 Registro delle Convenzioni MArRC

REP n. _____ del _____

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (di seguito denominato **MArRC/soggetto ospitante**) con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo MALACRINO che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019.

- da una parte –

e

la **RCS Mediagroup S.p.A.** (di seguito denominata **RCS/soggetto promotore**), con sede legale in Via Angelo Rizzoli 8 20132 Milano, P.IVA 12086540155, attraverso la propria Academy Business School, la cui Direzione è affidata alla dott.ssa Antonella Rossi, con sede in Via Angelo Rizzoli 8 20132 Milano, in persona del suo rappresentante dott. Alessandro Bompieri

- dall'altra -

(di seguito denominate "**Parti**")

VISTO

- il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 che include il **MArRC** tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il provvedimento di nomina del Direttore del **MArRC** (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 in ordine alle attribuzioni del Direttore del **MArRC**;
- l'art. 2 dello Statuto del **MArRC** approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- la proposta di attivazione di un percorso per lo svolgimento presso il **MArRC** di stage curricolare di fine Master in Management dell'arte e della cultura nella trasformazione digitale – 3^a Edizione della **RCS**, ricevuta con nota prot. 1008 del 21/04/2022;
- la valutazione effettuata dalla Direzione del **MArRC** della suddetta attività;

PREMESSO

Che il **MArRC** intende creare relazioni di collaborazione con gli Istituti, le Associazioni e gli Enti che si evidenziano per l'elevata competenza scientifica e le finalità di ricerca, studio, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare;
 Che il **MArRC** è disponibile a impegnarsi per la realizzazione di progetti in collaborazione con la **RCS**, prevedendo la realizzazione di un percorso di tirocinio curricolare;
 Che la **RCS** attraverso tutte le sue articolazioni e la sua programmazione promuove la ricerca e

sostiene progetti espositivi e culturali;

Che la **RCS** è disponibile ad impegnarsi alla realizzazione di una programmazione condivisa con il **MARRC** per iniziative di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;

CONSIDERATO

Che con nota acquisita con prot. n. 1008/22, la **RCS**, ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il **MARRC**, mediante l'attivazione di un percorso di stage curriculare relativo al Master in Management dell'arte e della cultura nella trasformazione digitale – 3^a Edizione;

Che le **Parti** hanno interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività condivise, la cui fattibilità andrà di volta in volta valutata dalle **Parti**;

Tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo;

Art. 1

Soggetti della Convenzione

Il **MARRC** - Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore **RCS MediaGroup S.p.A.**

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

Art. 3

Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art. 2.3 degli indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

2. Il tutor del soggetto promotore elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della valutazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 5

Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.2 degli indirizzi regionali, le parti concordano che l'indennità di partecipazione non è obbligatoria; nessun onere potrà essere a carico del MARC.

Art. 6

Obblighi delle parti

Le Parti si impegnano a collaborare e a sostenere, nei limiti dei fondi disponibili, progetti condivisi di studio, ricerca, valorizzazione, promozione e comunicazione culturale.

Le Parti si impegnano a concedere l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione dei progetti condivisi.

Art. 7

Modalità esecutive

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate e programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno degli Istituti afferenti alle **Parti**.

Art. 8

Garanzie assicurative

1. Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 9

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 del D. Lgs n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi

carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- "Informazione ai lavoratori" di cui all'art. 36 D. Lgs. 81/08 e "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/08;

2. In relazione all'emergenza COVID-19 inoltre, il soggetto ospitante:

- garantisce al tirocinante tutti i protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro, dell'ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020;
- si impegna a fornire copia del Protocollo aziendale di protezione COVID-19 di cui si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente.

Art. 10

Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di anni 1 (uno) con possibilità di "espresso" rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Art. 11

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 gg solari per singolo evento. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 gg solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art.12

Inadempimenti e Recesso

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo previa motivata comunicazione all'altra parte.

Art. 13

Privacy

Le Parti prendono reciprocamente atto che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati forniti verranno trattati e inseriti nelle rispettive banche dati con il solo fine di gestire il rapporto contrattuale in essere.

Gli Atti saranno resi pubblici

Art. 14
Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le parti.

Art.15
Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria.


Art. 16
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti al presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018

Letto, approvato e sottoscritto

Per il soggetto promotore
R.C.S. Mediagroup S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott. Alessandro Bompieri



Per il soggetto ospitante
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Il Direttore
Dott. Carmelo Malacrino

